

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

del 17 marzo 1972 (Stato 2 agosto 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 27^{quinquies} della Costituzione federale¹;²

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 1971³,

decreta:

I. Scopo

Art. 1⁴

La presente legge mira a promuovere la ginnastica e lo sport nell'interesse dei giovani, della salute pubblica e delle attitudini fisiche. A questo scopo la Confederazione:

- a. emana prescrizioni-quadro concernenti l'educazione fisica nelle scuole;
- b. dirige il movimento *Gioventù e Sport*;
- c.⁵ sostiene le associazioni civili ginniche e sportive, altre organizzazioni che si occupano di sport, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- d. promuove la ricerca scientifica sportiva;
- e. sussidia la costruzione di centri sportivi nazionali;
- f. gestisce una scuola di ginnastica e sport;
- g. nomina una commissione di ginnastica e sport.

RU 1972 1069

¹ [CS 1 3; RU 1970 1653]. Questa disposizione corrisponde ora all'articolo 68 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

³ FF 1971 II 509

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 1458 1459; FF 1994 V 129).

II. Educazione fisica nella scuola

Art. 2 1. Insegnamento obbligatorio

¹ I Cantoni provvedono affinché sia impartito un insegnamento sufficiente della ginnastica e dello sport nella scuola.

² L'educazione fisica è obbligatoria nelle scuole elementari, medie e professionali nonché nelle scuole magistrali ed in quelle superiori di magistero.

³ La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni materiale didattico.⁶

Art. 3 2. Educazione fisica nelle scuole di formazione professionale

Nelle scuole di formazione professionale valgono le pertinenti prescrizioni federali e cantonali. La Confederazione promuove l'educazione fisica presso dette scuole.

Art. 4⁷ 3. Sport scolastico facoltativo

La Confederazione può coordinare lo sport scolastico facoltativo.

Art. 5⁸ 4. Formazione del personale insegnante

¹ La Confederazione può coordinare la formazione degli insegnanti di ginnastica e sport.

² La Confederazione pone esigenze minime per la formazione universitaria degli insegnanti di ginnastica e organizza corsi complementari presso la Scuola federale di ginnastica e sport.

³ I Cantoni e le associazioni del ramo provvedono al perfezionamento del personale insegnante. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione fa organizzare dalle associazioni nazionali del ramo corsi e riunioni di perfezionamento.

Art. 6 5. Vigilanza

¹ La vigilanza sull'educazione fisica nella scuola spetta ai Cantoni.

² La Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla formazione universitaria degli insegnanti di ginnastica e di sport e sulla ginnastica e lo sport nelle scuole professionali. Essa sorveglia i corsi di perfezionamento per il personale insegnante organizzati dalle associazioni nazionali del ramo.⁹

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

³ I Cantoni mandano periodicamente alla Confederazione un rapporto su l'educazione fisica nella scuola, l'insegnamento specializzato nelle scuole magistrali, nelle scuole superiori di magistero e nelle università, come anche sulla costruzione d'impianti sportivi.

III. Gioventù e Sport

Art. 7 1. Disposizioni generali

¹ *Gioventù e Sport* si prefigge di perfezionare l'allenamento sportivo dei giovani, tra il decimo ed il ventesimo anno d'età, nonché di educarli ad un modo di vita sano.¹⁰

² La partecipazione è facoltativa.

³ I Cantoni organizzano *Gioventù e Sport* sotto la direzione della Confederazione e in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni interessate.

⁴ Tutte le organizzazioni nazionali che dispongono di monitori riconosciuti possono collaborare.

Art. 8¹¹ 2. Formazione dei monitori

¹ I Cantoni, le associazioni ginniche e sportive e altre istituzioni formano i monitori sotto la direzione della Confederazione.

² La Confederazione provvede alla formazione dei quadri e dei monitori superiori. Essa può delegare questo compito alle associazioni ginniche e sportive e ad altre istituzioni.

³ Il Consiglio federale stabilisce i casi particolari in cui la Confederazione può delegare certi suoi compiti ai Cantoni oppure assumere compiti cantonali.

Art. 9 3. Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione assume a titolo principale le spese per *Gioventù e Sport*. Il Consiglio federale determina l'entità delle prestazioni federali. I Cantoni partecipano alle spese.¹²

² Il Consiglio federale designa le attività di cui è responsabile la Confederazione.¹³

³ La stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile è di spettanza dei Cantoni.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU **1994** 1390 1391; FF **1993** II 513).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU **1994** 1390 1391; FF **1993** II 513).

⁴ I partecipanti alle attività di *Gioventù e Sport* minacciati nella loro salute possono sottoporsi gratuitamente a una visita medica.¹⁴

⁵ Il Consiglio federale stabilisce quali partecipanti fruiscono di tariffe preferenziali presso le imprese di trasporto federali e concessionarie.¹⁵

⁶ Il materiale viene prestato gratuitamente dalla Confederazione.

IV. Associazioni civili di ginnastica e sport, altre organizzazioni sportive e manifestazioni sportive¹⁶

Art. 10

¹ La Confederazione appoggia l'Associazione svizzera dello Sport (ASS)^{17 18} e le associazioni affiliate che esercitano un'attività conforme allo scopo perseguito dalla legge. Essa stanziava sussidi, collabora alla formazione tecnica dei monitori capi e può mettere a disposizione insegnanti per compiti speciali.

² La Confederazione può pure appoggiare altri movimenti e organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti e la cui attività persegue lo stesso scopo.

³ Può inoltre sostenere l'organizzazione in Svizzera di manifestazioni sportive d'importanza mondiale o paneuropea, sempre che i Cantoni vi partecipino con un contributo di importo almeno doppio.¹⁹

V. Lavori scientifici

Art. 11

¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica al servizio della ginnastica e dello sport:

- a. coordinando i lavori scientifici;
- b. appoggiando i programmi di ricerca scientifica;
- c. organizzando inchieste e statistiche sulla pratica dello sport;

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU **1995** 1458 1459; FF **1994** V 129).

¹⁷ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS **171.11**).

¹⁸ Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU **1995** 1458 1459; FF **1994** V 129).

- d. esercendo un Istituto di scienza dello sport (ISS)²⁰ presso la Scuola federale di ginnastica e sport.

² I lavori scientifici vengono promossi finanziariamente nei limiti dei crediti messi a disposizione dell'ISS della Scuola federale di ginnastica e sport.

Va.²¹ Trattamento dei dati

Art. 11a

¹ L'ISS può trattare o far trattare dati medici, dati diagnostici relativi alle prestazioni e dati clinico-chimici relativi a sportivi. I dati sono rilevati per garantire il servizio medico, il servizio di pronto soccorso e l'assistenza medica e per assicurare la ricerca scientifica in materia di sport.

² L'ISS può gestire un sistema d'informazione per il trattamento dei dati.

³ I dati relativi alla cartella clinica sono conservati per dieci anni presso l'ISS. I dati per la ricerca scientifica in materia di sport sono resi anonimi.

VI. Attrezzature ginniche e sportive

Art. 12

¹ I Cantoni provvedono affinché le scuole dispongano delle aree, degli attrezzi e degli impianti necessari per l'insegnamento della ginnastica e dello sport, usufruibili pure da *Gioventù e Sport* e dalle organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti.

² La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere la costruzione d'impianti nazionali per l'istruzione sportiva.²²

³ e ⁴ ...²³

²⁰ Nuova designazione giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²¹ Introdotto dal n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

²³ Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU **1987** 107; FF **1981** III 677).

VII. Scuola federale di ginnastica e sport

Art. 13

¹ La Scuola federale di ginnastica e sport assolve i compiti che spettano alla Confederazione in virtù delle disposizioni che promuovono la ginnastica e lo sport.

² Essa è centro d'istruzione e di corsi per la formazione dei quadri.

³ Essa amministra l'ISS, cui spettano anche compiti di assistenza medica.

⁴ La Scuola dirige, in particolare, il movimento *Gioventù e Sport* e gli esami delle attitudini fisiche al reclutamento, appoggia lo sviluppo dell'educazione fisica con un servizio d'informazione, di propaganda, di consultazione e di documentazione ed eseguisce i compiti di carattere tecnico e amministrativo per la Commissione federale di ginnastica e sport.

VIII. Commissione federale di ginnastica e sport

Art. 14

¹ La Commissione federale di ginnastica e sport, composta di rappresentanti dei Cantoni e delle scuole, delle associazioni e della ricerca scientifica, è l'ente tecnico della Confederazione per le questioni relative all'attività ginnico-sportiva. Essa è consultata prima di ogni decisione importante.

² La Commissione esercita la vigilanza sulla Scuola federale di ginnastica e sport e su *Gioventù e Sport*.

³ Il Consiglio federale può delegare alla Commissione l'alta vigilanza sulla formazione degli insegnanti di ginnastica e sport nelle università e sull'educazione fisica nelle scuole professionali, nonché la sorveglianza sul perfezionamento del personale insegnante da parte delle associazioni nazionali del ramo.²⁴

⁴ La Commissione propone la concessione di sussidi intesi a promuovere la ginnastica e lo sport e accerta che i fondi siano razionalmente utilizzati.

⁵ La Commissione coordina i lavori scientifici nel settore dello sport.

IX. Disposizioni finali

Art. 15 1. Modificazioni di disposizioni legislative

1. La legge federale del 20 settembre 1949²⁵ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 107 109; FF **1981** III 677).

²⁵ [RU **1949** 1705, **1956** 825, **1959** 293, **1964** 245, **1968** 580, **1971** 1959, **1982** 1676 all. n. 5 2184 art. 116, **1990** 1882 all. n. 9, **1991** 362 n. II 414; RS. RS **1993** 3043 all. n. 1]

Art. 1 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 n. 4

...

2. La legge federale del 25 settembre 1952²⁶ sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

...

3. L'organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907²⁷ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

...

Art. 102, 103 e 183^{quater}

Abrogati.

Art. 16 2. Entrata in vigore ed esecuzione

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.

³ La Confederazione può controllare l'impiego dei sussidi federali concessi ai Cantoni e ad altri beneficiari.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1972²⁸

²⁶ RS **834.1**. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

²⁷ RS **510.10**. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

²⁸ DCF del 23 giu. 1972 (RU **1972** 1075).

